



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NECESSARIA L'ISCRIZIONE AIRE PER OTTENERE L'ESTENSIONE
TEMPORALE QUINQUENNALE DEGLI INCENTIVI FISCALI PER I
LAVORATORI C.D. "IMPATRIATI"**

- Sentenza del 13/10/2025, n. 2279 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Borgonovo
- Rel. Borgonovo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Incentivi fiscali per i lavoratori c.d. "impatriati" - Residenza - Trasferimento in
Italia prima del 30 aprile 2019 - Permanenza all'estero - Iscrizione all'AIRE -
Obbligatorietà.

Massima

Gli incentivi fiscali per i c.d. lavoratori "impatriati" possono essere prorogati per un quinquennio, mediante esercizio di apposita opzione da parte del beneficiario, cittadino italiano, rientrato in Italia prima del 30 aprile 2019, solo a fronte dell'imprescindibile requisito dell'iscrizione all'AIRE durante la permanenza estera. (In applicazione di tale principio, la Corte, in riforma della statuizione di primo grado, ha rigettato la richiesta di rimborso IRPEF del contribuente per l'anno di imposta 2021, valorizzando il tenore della norma agevolativa, in termini di necessaria iscrizione all'AIRE, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.lgs. 14/09/2015, n. 147, art. 16, comma 3-bis
- L. 30/12/2020, n. 178, art. 1, comma 50

Conformità

- C.G.T. II Lombardia, n. 385 del 03/02/2025

Anno pubb.

- 2025